



CITTA' DI CIAMPINO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA CIMITERIALE**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario (con poteri di Consiglio Comunale)

N. 24 DEL 09-06-2022

INDICE

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Articolo 1: Riferimenti normativi.....	
Articolo 2: Oggetto e definizioni.....	
Articolo 3: Competenze.....	
Articolo 4: Responsabilità.....	
Articolo 5: Operazioni e servizi cimiteriali.....	
Articolo 6: Atti a disposizione del pubblico.....	
Articolo 7: Camera mortuaria.....	

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 8: Dichiarazione di morte.....	
Articolo 9: Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.....	
Articolo 10: Constatazione di decesso.....	
Articolo 11: Referto alla autorità giudiziaria.....	

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 12: Termini.....	
Articolo 13: Provvidenze nel periodo di osservazione.....	
Articolo 14: Autorizzazione alla chiusura del feretro ed alla sepoltura del cadavere	
Articolo 15: Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio.....	

CAPO IV - FERETRI E TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 16: Deposito della salma nel feretro.....	
Articolo 17: Norme generali per i trasporti.....	
Articolo 18: Trasporto per e da altri comuni per sepoltura o cremazione.....	
Articolo 19: Trasporto di ceneri e resti mortali.....	
Articolo 20: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 21: Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	
Articolo 22: Feretri per la cremazione.....	
Articolo 23: Caratteristiche delle urne cinerarie.....	
Articolo 24: Destinazione delle ceneri.....	
Articolo 25: Dispersione e conservazione delle ceneri.....	
Articolo 26: Luogo di dispersione delle ceneri.....	
Articolo 27: Consegna ed affidamento delle ceneri.....	
Articolo 28: Conservazione dell'urna cineraria.....	

CAPO VI - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 29: Disposizioni generali.....	
Articolo 30: Requisiti di ammissione al Civico Cimitero.....	
Articolo 31: Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali in loculo già occupato.....	
Articolo 32: Sepolture per inumazione.....	
Articolo 33: Campi per inumazione.....	
Articolo 34: Sepolture per tumulazione.....	
Articolo 35: tumulazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie	

Articolo 36: Esumazione.....	
Articolo 37: Estumulazione.....	
Articolo 38: Ricongiungimenti.....	
Articolo 39: Traslazione feretro.....	

CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 40: Norme generali - Durata delle concessioni.....	
Articolo 41: Disposizioni comuni delle concessioni.....	
Articolo 42: Atto di concessione.....	
Articolo 43: Tariffa delle concessioni	
Articolo 44: Modalità di concessione sepolcro privato.....	
Articolo 45: Rinuncia – Revoca della concessione sepolcro privato.....	
Articolo 46: Procedura e condizioni di rilasciossione loculo.....	
Articolo 47: Rinuncia della concessione loculo.....	
Articolo 48: Subentri.....	

CAPO VIII - POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO

Articolo 49: Accesso al pubblico	
Articolo 50: Condizioni di ingresso al Civico Cimitero.....	
Articolo 51: Riti funebri.....	
Articolo 52: Circolazione di veicoli.....	
Articolo 53: Disposizioni speciali.....	
Articolo 54: Disposizioni particolari per il personale	

CAPO IX - NORME TECNICHE

Articolo 55: Lapide.....	
Articolo 56: Epigrafi.....	
Articolo 57: Segno funerario	
Articolo 58: Progettazione sepolcro privato	
Articolo 59: Costruzione sepolcro privato	
Articolo 60: Ultimazione lavori sepolcro privato.....	
Articolo 61: Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	
Articolo 62: Cappelle costruite dall'Amministrazione.....	
Articolo 63: Cappella gentilizia.....	
Articolo 64: Tomba a terra.....	
Articolo 65: Cappella costruita da enti civili o religiosi	

CAPO X - AUTORIZZAZIONI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

Articolo 66: Esecuzione lavori privati	
Articolo 67: Autorizzazione alle imprese operanti	
Articolo 68: Disposizioni per le imprese operanti al cimitero	

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69: Norme di rinvio.....	
Articolo 70: Sanzioni.....	
Articolo 71: Pubblicità del Regolamento.....	
Articolo 72: Abrogazione di precedenti disposizioni.....	
Articolo 73: Entrata in vigore.....	

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è formulato in attinenza alle seguenti disposizioni:

- titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
- D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- circolari del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 e del 31/07/1998 n. 10;
- D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- D.P.R. 10/07/2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
- Legge della Regione Lazio 28/04/2006, n. 4;
- Deliberazione di G.R. Lazio 14/3/2006, n. 225;
- Deliberazione di G.R. Lazio 28/09/2007, n. 737;
- Progetto Generale del Cimitero Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 121 del 27/11/1981 e n. 149 del 22/07/1982 e successivi aggiornamenti;

ARTICOLO 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Civico Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per **feretro** si intende il contenitore (bara) in cui è riposta la salma da seppellire che risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per **cremazione** si intende la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere nei suoi elementi base (gas e ceneri).
- per **urna cineraria** si intende il contenitore in cui sono riposte le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere;
- per **cassetta resti mortali** si intende il contenitore in cui sono riposti gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi di ciascun cadavere;
- per **inumazione** si intende la sepoltura del feretro in terra, in campo comune;
- per **tumulazione** si intende la sepoltura in loculo o sepolcro privato di: feretro, cassetta di resti mortali, urna cineraria;
- per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo o sepolcro ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- per **esumazione** si intende l'operazione di recupero del feretro o dei resti ossei da terra;
- per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero da sepolcro o loculo di: feretro, cassetta resti mortali, urna cineraria;

- per **celletta/ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere la cassetta resti mortali o l'urna cineraria;
- per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- per **sepolcro privato** si intendono manufatti: cappelle gentilizie, tombe a terra realizzati da o per i privati da adibire a sepolture;

ARTICOLO 3

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
2. Gli Uffici Comunali e/o affidatari del servizio, ciascuno per le loro competenze, curano i procedimenti relativi alle attività di polizia mortuaria stabilite dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 4

Responsabilità

1. Il Comune, o affidatario del servizio, cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del Civico Cimitero, dovranno essere autorizzati e sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, di quanto previsto dalla normativa e delle prescrizioni impartite ed il loro mancato rispetto potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 5

Operazioni e servizi cimiteriali

1. L'individuazione delle operazioni cimiteriali, dei servizi offerti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Atti a disposizioni del pubblico

1. Il registro, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne diritto, nell'ufficio dell'addetto al Servizio Cimiteriale del Comune.
2. Il registro annota le sepolture per:
 - Nominativo del defunto;
 - Luogo e data di nascita e di morte;
 - Numero e tipo della sepoltura;
3. Sono inoltre in visione:
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte del responsabile del servizio cimiteriale, per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della vigente normativa sul diritto di accesso/trasparenza degli atti amministrativi e nei limiti delle norme sulla riservatezza.

ARTICOLO 7

Camera mortuaria

1. Il Comune, nell'ambito del Civico Cimitero, dispone di un edificio il cui interno è adibito a locale deposito osservazione salme e camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Cimiteriale, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per oggettivo motivo non possono essere immediatamente seppellite o tumulate.
4. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali autorizzati, non può superare 5 giorni, decorso tale periodo la salma sarà inumata d'Ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 8

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile non oltre 24 ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere resa da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. In caso di morte presso casa di riposo o altro, il presidente o il rappresentante delegato deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni necessarie alla formazione dell'atto di morte secondo quanto previsto dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di Stato Civile.

ARTICOLO 9

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di Stato Civile;

ARTICOLO 10

Constatazione di decesso

1. Il medico curante o il medico del presidio di Guardia Medica (nei giorni prefestivi e festivi) ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.
2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopico nominato dalla A.S.L.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni previste dalla vigente normativa.
4. L'obbligo di denuncia di cui al comma 1 esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dalla vigente normativa.

5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla A.S.L. stessa.

6. La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 11

Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria. In tali casi il rilascio del nulla osta per la sepoltura spetta all'Autorità Giudiziaria. L'obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 12

Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto in caso di:

- morte per decapitazione o maciullamento;
- sicura morte accertata da medico necroscopo mediante l'utilizzo di idonei apparecchi (tanatoscopici, elettrocardiografi, ecc.);
- morte a causa di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
- particolari ragioni speciali che lo richiedano, previo nulla osta da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato.

3. Il predetto termine è invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte.

ARTICOLO 13

Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.

2. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

4. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed alla sepoltura del cadavere

1. La sepoltura del cadavere deve sempre essere preceduta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri alle condizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa.
2. Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa

CAPO IV

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 16

Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche riportate nei successivi articoli.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti decenti o avviluppata in un lenzuolo.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome, data di nascita e data di morte della salma contenuta. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato osservando le norme e disposizioni generali stabilite per legge e convenzioni internazionali.
2. Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto al Civico Cimitero, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato dal Comune il quale dovrà annotare l'ingresso della salma su apposito registro e procedere alla tumulazione previa autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Responsabile del Servizio. Dovrà essere comunque osservata la vigente normativa in materia di tutela e rispetto dei dati personali.
3. È consentita la sosta del feretro in chiesa o nel luogo dove si svolgono le esequie solo per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso.
4. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito.

5. Il trasporto delle salme nel territorio Comunale è subordinato, salvo speciali disposizioni normative, al pagamento di un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18

Trasporto per e da altri comuni per sepoltura o cremazione

1. Il trasporto di cadavere da comune a comune per sepoltura o cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva custodia sono autorizzati con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 19

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto di resti mortali e di ceneri deve essere, in base al tragitto, autorizzato dall'autorità competente.
2. Il trasporto di resti mortali e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante con caratteri indelebili il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. le ceneri devono essere raccolte in urna sigillata con ceralacca, piombo o altro sistema analogo.
5. Il trasporto di ceneri e resti ossei può essere eseguito in vettura privata chiusa, sotto la completa responsabilità del conducente dell'autovettura che dovrà avere con sé le previste autorizzazioni per il trasporto da esibire in caso di controlli da parte delle Autorità.

ARTICOLO 20

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. In caso di trattamento antiputrefattivo (per la conservazione del cadavere) lo stesso verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dalla A.S.L del luogo di partenza.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 21

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione è un servizio pubblico per il quale è necessario il preventivo provvedimento autorizzatorio da parte del competente Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione a tali associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

- In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;

- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

- altre modalità stabilite da vigente normativa.

3. Il servizio di cremazione delle salme verrà effettuato nei cimiteri dei Comuni più vicini, provvisti di appositi impianti. Il relativo costo è a carico del richiedente e verrà direttamente corrisposto al Comune presso il quale verrà effettuata la cremazione.

ARTICOLO 22

Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

ARTICOLO 23

Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno una apposta targhetta su cui è indicata con caratteri indelebili il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

2. L'urna dovrà avere dimensioni non superiori a: cm 18 di larghezza, cm 18 di profondità o diametro, cm 28 di altezza.

ARTICOLO 24

Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri, derivanti dalla cremazione e raccolte nell'apposita urna, possono essere:

a) tumulate all'interno del Civico Cimitero con le modalità stabilite;

b) disperse all'interno del cimitero;

c) disperse in altro luogo stabilito;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in una urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, o dell'affidamento ai famigliari.

ARTICOLO 25

Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse con le modalità stabilite dalla normativa:

a) in luogo appositamente predisposto all'interno del Civico Cimitero;

b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria.

c) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il preventivo consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. È vietata la dispersione nei centri abitati delimitati con i criteri stabiliti dal Codice della Strada.

2. La dispersione è eseguita da coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o in mancanza dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

3. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato sull'autorizzazione, nonché l'abbandono dell'urna.

4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

ARTICOLO 26

Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse da coniuge o da altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o in mancanza dal personale a tal fine autorizzato dal Comune in luogo appositamente predisposto all'interno del Civico Cimitero.

ARTICOLO 27

Consegna ed Affidamento delle ceneri

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato secondo il Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi.

3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivati da esumazioni o estumulazioni.

4. Il soggetto, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza al competente Ufficiale dello Stato Civile.

5. La domanda al Comune di Ciampino per ottenere l'affidamento delle ceneri dovrà indicare il luogo di conservazione delle stesse, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna. Inoltre la pratica dovrà contenere:

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili in merito ad eventuali trasgressioni relative alla dispersione e/o custodia dell'urna cineraria.

6. L'affidamento delle ceneri ai soggetti titolati non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ARTICOLO 28

Conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria custodita all'interno dell'abitazione dell'affidatario deve stare in luogo riparato da agenti atmosferici e lontano da fonti di calore.
2. L'affidatario è responsabile della diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. In caso di evento descritto nel presente punto l'affidatario ha l'obbligo di denunciare il caso alle autorità competenti entro 24 ore dal fatto accertato.
3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale.
4. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.

CAPO VI

OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 29

Disposizioni generali

1. Ogni operazione compiuta nel cimitero: inumazione, tumulazione, trasferimento di salme, di resti o di ceneri dovrà essere preventivamente disposta dal Responsabile del Servizio ed eseguita dal personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri conservando gli atti relativi di autorizzazione.
2. Nel Piano Regolatore Cimiteriale sono determinate, dentro il perimetro del Civico Cimitero, le aree per le inumazioni comuni, e compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri privati ed altri edifici per le tumulazioni.
3. È vietata la sepoltura in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le tumulazioni autorizzate dal Ministro della Sanità quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Articolo 30

Requisiti di ammissione al Civico Cimitero

1. Nel cimitero comunale di Ciampino hanno diritto di sepoltura:
 - a) salme, resti, ceneri di persone morte nell'ambito territoriale del Comune di Ciampino qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b) salme, resti, ceneri di persone morte fuori del territorio comunale ma aventi, nel comune di Ciampino, residenza al momento del decesso;
 - c) salme, resti, ceneri, di persone non residenti in vita nel comune di Ciampino e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in sepolcro privato esistente nel Civico Cimitero;
 - d) prodotti abortivi, salme, resti, ceneri di nati morti da madre residente;
 - e) salme di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio/convivenza, unione civile risultante da atti pubblici anche se non residenti, (ricongiungimenti), con persone già sepolte o in corso di sepoltura in loculo in concessione;
 - f) i resti mortali, ceneri di salma di persona ovunque residente in vita ma che sia stata genitore, coniuge, figlio o fratello/sorella di persona già sepolta o in corso di sepoltura in loculo in concessione al solo fine di ricongiungere nello stesso loculo i primi alla seconda;
 - g) è consentita la tumulazione e l'inumazione di salme, resti, ceneri di persone, ovunque residenti, cadute nell'adempimento del proprio dovere o con particolari meriti riconosciuti con apposito atto di deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 31

Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali in loculo già occupato

1. È ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'interno di loculi già occupati, a condizione che siano di genitore, coniuge, figlio o fratello/sorella di persona già sepolta o in corso di sepoltura in loculo in concessione al solo fine di ricongiungere nello stesso loculo i primi alla seconda in numero massimo di tre sepolture (compreso il feretro) nello stesso loculo e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto, senza prolungamento dei tempi di concessione del loculo.

ARTICOLO 32

Sepulture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione, hanno una durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt 0,50 ed a mt 2,00 di profondità dal piano e devono avere le dimensioni stabilite per legge.
3. Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.
4. Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.
5. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. l'inumazione è consentita previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa ad eccezione di casi esentabili riconosciuti da particolari disposizione di legge.

ARTICOLO 33

Campi per inumazione

1. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente e numerati progressivamente con appositi cippi.
2. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 34

Sepulture per tumulazione

1. Nel Civico Cimitero di Ciampino possono essere tumulati: feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette/ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. La tumulazione di salme è consentita, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, negli appositi loculi in disponibilità del Comune o nei sepolcri privati.
4. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.
6. La domanda per le operazioni deve essere inoltrata dal titolare del contratto di concessione del loculo o, in sua assenza, da un erede. Con la tumulazione del feretro corrisponde nuova concessione.

ARTICOLO 35

Tumulazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie

1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie può avvenire accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui al presente regolamento, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in sepolcri privati, a condizione che:
 - le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - la domanda sia fatta dal concessionario o erede o delegato;

ARTICOLO 36

Esumazione

1. L'esumazione ordinaria è eseguita d'Ufficio dopo 10 anni dalla data dell'ultima inumazione.
2. Nell'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune fatte salve disponibilità alternative; le salme eventualmente non decomposte, verranno, invece, inumate nel riquadro previsto o cremate a cura dell'interessato.
3. In attesa dell'esumazione d'Ufficio è consentita su richiesta di privati, la esumazione dei resti mortali sempre che siano trascorsi 10 anni dalla inumazione della salma stessa.
4. I tempi e le modalità di svolgimento dell'esumazione ordinaria è divulgata mediante avviso diffuso tramite i canali istituzionali.
5. Prima della normale scadenza del periodo di esumazione la salma potrà essere esumata in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. Su richiesta degli aventi diritto, l'Ufficio Competente può autorizzare l'esumazione di salma, per il trasferimento in altre sepolture o per la cremazione.
7. L'esumazione, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non può eseguirsi nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre.
8. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettive contagiose.

ARTICOLO 37

Estumulazione

1. L'estumulazione del feretro può essere disposta dal Responsabile del Servizio per i seguenti motivi:
 - cremazione della salma;
 - traslazione della salma in altro loculo, sepolcro o cimitero;
 - ordine delle autorità;
 - scadenza contratto di concessione del loculo;
 - ispezione del tumulo ed eventuale riparazione o sostituzione del feretro dovuta a fuoriuscita di sostanze organiche o a forti esalazioni;
 - restringimento dei resti mortali della salma tumulata da almeno 30 anni.
2. L'estumulazione ordinaria d'Ufficio, dei feretri tumulati nei loculi dell'amministrazione, può essere eseguita salvo speciali norme o convenzioni, dopo la scadenza della concessione.
3. Nell'atto dell'estumulazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune fatte salve disponibilità alternative; le salme eventualmente non decomposte, verranno, invece, inumate nel riquadro previsto o cremate a cura dell'interessato.
4. I tempi e le modalità di svolgimento dell'estumulazione ordinaria è divulgata mediante avviso diffuso tramite i canali istituzionali.
5. L'estumulazione, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria o ispezioni, non può eseguirsi dal 1 maggio al 30 settembre.

6. A seguito di estumulazione, per qualunque motivo, il loculo liberato tornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario uscente possa vantare di alcun diritto di rimborso alcuno;

7. L'A.C. potrà assegnare il loculo liberato ad altra salma non prima della dichiarazione di estumulazione rimessa dall'ufficio cimiteriale.

ARTICOLO 38

Ricongiungimenti

1. Qualora si manifesti la volontà del coniuge superstite o di altro avente diritto al ricongiungimento delle salme di coniugi, è possibile concedere, a decesso avvenuto l'uso di due loculi attigui o sovrastanti tra quelli disponibili, senza aggravio di spese di concessione per l'avvicendamento del loculo già concesso, purché il loculo prescelto sia posto su identica fila di quello già concesso; in caso contrario sarà dovuta la differenza se il loculo prescelto ha costi maggiori; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di scelta di loculo avente costo minore. Sarà comunque rispettata la scadenza contrattuale già concessa per la tumulazione del coniuge deceduto antecedentemente. Saranno dovute comunque tutte le somme previste per il servizio di tumulazione ed estumulazione.

ARTICOLO 39

Traslazione feretro

1. È consentita la traslazione di un feretro in altro loculo. Fatti salvi i ricongiungimenti tra coniugi le istanze per le traslazioni non possono essere presentate prima di due anni dalla prima tumulazione.

2. In ogni caso dovranno essere versati i diritti per estumulazione e tumulazione vigenti al momento dell'operazione nonché il costo del nuovo loculo limitatamente per il tempo di validità della concessione (non oltre i 30 anni complessivi dalla data di decesso).

3. In caso di traslazione in altro loculo su scelta del concessionario il loculo liberato tornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario uscente possa vantare di alcun diritto di rimborso;

7. L'A.C. potrà assegnare il loculo liberato ad altra salma non prima della dichiarazione di estumulazione rimessa dall'ufficio cimiteriale.

CAPO VII

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 40

Norme generali – Durata concessioni

1. In ambito del proprio Cimitero il Comune rilascia le seguenti concessioni a tempo determinato con decorrenza dalla 1° sepoltura effettuata:

- a) uso settantennale di area per costruzione di sepolcro privato;
- b) uso settantennale di sepolcro costruito dall'Amministrazione ad uso sepolture private;
- c) uso trentennale di loculo costruito dall'Amministrazione;
- d) uso novantanovenne di celletta/ossario costruito dall'Amministrazione;
- e) uso di loculo per deposizione provvisoria di salma preposta ad essere tumulata in sepolcro privato;

2. Le concessioni di cui ai punti a), b), d), possono essere rinnovate, da un anno prima della loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo. Le concessioni di cui al punto c) non possono essere rinnovate.

3. Alla scadenza della concessione il comune procederà alla acquisizione dell'immobile ed allo sgombero del sepolcro. I sepolcri così resi liberi, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione.

4. La concessione di loculi ai punti c), d), e), può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma, resti mortali o ceneri ed in base alle disponibilità del momento. Eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità dei manufatti, l'Amministrazione potrà prescindere dai contratti di concessione di loculi, precedentemente assegnati e non occupati in casi di riconosciuta opportunità.

5. La tariffa, sia delle concessioni, sia dei diritti, relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita delibera del Giunta Comunale.

ARTICOLO 41

Disposizioni comuni delle concessioni

1. Le concessioni non possono essere rilasciate nei confronti di coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.

2. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma di sepoltura costruite da privati su aree loro concesse in uso, analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dall'Amm.ne. È consentito, tuttavia, allo stesso concessionario ed ai suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa previa diversa sistemazione delle salme. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso del sepolcro, tumulo, terreno. Tale diritto non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.

3. I concessionari di qualsiasi tipo di loculo, area, sepolcro, hanno l'obbligo di curarne la pulizia, la manutenzione ordinaria, straordinaria e di eseguire tutte le riparazioni ordinate dall'Amministrazione nel termine di tre mesi da notificarsi secondo le norme di procedura civile. Decorso inutilmente tale termine il Concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione e l'Amministrazione provvederà alla conservazione del contenuto, nel modo che essa giudicherà più opportuno chiedendo all'ex concessionario responsabile il rimborso delle spese sostenute.

4. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo procederà d'Ufficio alle opere di prima necessità salvo, in prosieguo, la procedura di cui sopra.

5. Eventuali/ulteriori inadempienze da parte del concessionario possono essere oggetto di revoca della concessione senza rimborsi da parte del comune.

ARTICOLO 42

Atto di concessione

1. La concessione amministrativa per usufruire del diritto d'uso di loculi, manufatti o terreni per edificazioni di sepolcri privati, è a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e l'identificazione del lotto, loculo o manufatto;

b) la durata;

c) la/e persona/e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;

d) il numero di posti destinati ad accogliere feretri, resti mortali, urne cinerarie (sepolcro privato);

- e) gli obblighi del concessionario e gli oneri cui è soggetta la concessione;
 - f) eventuali clausole che le parti contraenti ritengano necessarie;
3. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate a seguito di domanda e relativa istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento e formalizzate con atto stipulato secondo modalità e schema approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.
4. La competenza procedimentale e/o quella al rilascio della concessione, sono disciplinate dalla legge e dagli atti di organizzazione interna del Comune.

ARTICOLO 43

Tariffa delle concessioni

1. Le concessioni saranno rilasciate con l'applicazione della tariffa in vigore alla data di sottoscrizione della concessione.
2. Per le concessioni di loculi costruiti dall'amministrazione il pagamento del dovuto a titolo di canone concessorio deve essere interamente versato prima dell'utilizzo del loculo.
3. Per le concessioni di terreni o sepolcri costruiti dall'amministrazione il pagamento del dovuto a titolo di canone concessorio deve essere interamente versato prima della stipula del contratto di concessione.

ARTICOLO 44

Modalità di concessione sepolcro privato

1. Per ottenere la concessione dell'area o di manufatto costruito dall'amministrazione ad uso sepoltura privata occorre presentare domanda all'Ufficio Cimitero indicando:
- generalità dei richiedenti;
 - specie della concessione prescelta;
2. La concessione di aree o di manufatti costruiti dall'amministrazione ad uso sepoltura può concedersi a:
- a) privati cittadini residenti nel Comune di Ciampino;
 - b) associazioni civili aventi sede nel Comune di Ciampino;
 - c) associazioni religiose aventi sede nel Comune di Ciampino ;
3. La titolarità delle concessioni di cui al punto a) è estesa anche al coniuge del concessionario, e può essere estesa ad un massimo di tre persone legate da vincolo di parentela o affinità non oltre il III grado purché in possesso di identici requisiti. La concessione deve essere destinata alla sepoltura del richiedente, del coniuge o convivente in vita stesso nucleo, parenti ed affini non oltre il IV grado.
4. La titolarità delle concessioni di cui al punto b), c) è per associazioni civili, enti morali e associazioni religiose di qualsiasi culto, che possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali, su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico e dello statuto, delle tavole di fondazione delle norme regolamentari, ove trattasi di associazione di fatto di notevole rilevanza. Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione. La concessione deve essere destinata alla sepoltura di salme dell'Ente di appartenenza su dichiarazione dell'Associazione o attestazione della iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 45

Rinuncia - Revoca della concessione sepolcro privato

1. I concessionari possono rinunciare alla concessione delle aree ove non sia ancora eseguita alcuna opera con diritto alla corresponsione del 80% della tariffa versata.
2. Quando la concessione comporta la costruzione di tombe o cappelle, il titolare dovrà presentare, entro quattro mesi dalla data del contratto di concessione, all'Ufficio del protocollo generale, la pratica relativa ed il progetto esecutivo dell'opera che intende realizzare.
3. Per il completamento dei sepolcri costruiti dall'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà presentare la pratica edilizia per eseguire i lavori di completamento, utilizzando lo schema **(allegato n. 4)** già predisposto dall'Ufficio Comunale, oppure produrre un ulteriore progetto, con riportate le variazioni che si intendono eseguire. In entrambi i casi entro i tempi stabiliti dal precedente comma.
4. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere su domanda motivata dall'interessato ed inoltrata prima della scadenza, una sola proroga di mesi sei dietro versamento di una somma a titolo di sanzione pari al 3% della cifra netta di tariffa versata per l'ottenimento della concessione.
5. Il presente articolo si applica anche ai titolari di concessioni già stipulate o in corso di stipula al momento della adozione della presente normativa ed è applicabile per un ritardo massimo di mesi dodici, trascorsi i quali la concessione verrà unilateralmente revocata con la corresponsione del 80% della tariffa netta versata.
6. L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni all'interno del Cimitero. In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un'altra area o manufatto, sempre nello stesso cimitero corrispondenti a quelli della concessione originaria e alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto e provvederà a sua cura e spesa al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura previ accordi con il concessionario o suoi eredi.
7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree **con parziale o totale costruzione**, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti;In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma:
 - 50% del prezzo di concessione versato se il sepolcro non è stato ultimato oppure se è liberato prima di anni 30 decorrenti dalla data di rilascio della concessione;
 - 25% del prezzo di concessione versato se il sepolcro è liberato dopo anni 30 e prima di anni 50 decorrenti dalla data di rilascio della concessione;
 - nessun rimborso se è liberato dopo anni 50 decorrenti dalla data di rilascio della concessione.
8. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite ed ultimate, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Tale indennizzo sarà liquidato successivamente all'accertamento delle entrate versate da altro concessionario per l'immobile in questione.
9. La costruzione del sepolcro privato deve essere ultimata entro tre anni dal titolo autorizzatorio. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra è consentito, una sola volta, che venga concessa una proroga ulteriore massimo di sei mesi. Tale proroga deve essere richiesta prima della scadenza per l'ultimazione dei lavori allegando versamento della somma, a titolo di penale, pari al 5% della cifra netta di tariffa vigente per la concessione.

10. Trascorsi i termini di ultimazione lavori e qualora non sia pervenuta richiesta di proroga corredata dalla prevista penale, si procederà alla revoca della concessione rimandando a discrezione dell'Ufficio di demolire quanto già realizzato addebitando le spese all'ex concessionario.

11. La mancata ultimazione dei lavori, entro il termine stabilito o eventualmente prorogato, comporta la applicazione delle norme vigenti del regolamento cimiteriale ferma restando la sospensione dei lavori.

12. In caso di lavori accertati in parziale o totale difformità dal titolo edilizio, fatte salve le azioni penali, si procederà alla revoca della concessione ed ordine di demolizione di quanto già realizzato a spese e oneri del responsabile dell'abuso.

ARTICOLO 46

Procedura e condizioni di rilascio concessione loculo

1. Per ottenere la concessione di loculo costruito dall'amministrazione ad uso sepoltura occorre presentare domanda all'Ufficio Cimitero indicando:

- generalità del richiedente;
- generalità della salma;
- scelta del loculo in base alle disponibilità del momento;
- attestazione di versamento dell'importo dovuto a titolo concessorio comprensivo dei diritti per operazione cimiteriale.

2. La concessione di loculi può essere rilasciata per periodi diversi ovvero per la differenza tra il periodo stabilito (30 anni) sottratto il periodo già trascorso dalla prima tumulazione avvenuta in altri cimiteri purché la salma non sia stata tumulata da oltre 25 anni.

3. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; in caso di cessazione della concessione, a qualsiasi titolo, i relativi loculi rientrano nella disponibilità del Comune.

4. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle condizioni:

- che il richiedente abbia in iter la realizzazione di un sepolcro privato e che comunque abbia versato l'intero prezzo di concessione relativo al terreno o manufatto costruito dall'amministrazione da adibire a sepolture private;
- che la salma, resti mortali, ceneri da tumulare provvisoriamente ha requisito per essere tumulata nel sepolcro privato dello stesso concessionario;
- che abbia una durata non superiore a cinque anni;
- che venga versato al Comune il canone di concessione del loculo stabilito dalle vigenti tariffe;

ARTICOLO 47

Rinuncia della concessione loculo

1. I concessionari possono rinunciare alla concessione del loculo previa sistemazione del contenuto in altre sepolture o trasferimenti in altro cimitero.

2. I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dall'atto di concessione qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

ARTICOLO 48

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di un sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentate della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione del sepolcro.

CAPO VIII **POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO**

ARTICOLO 49

Accesso del pubblico

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'Amministrazione Comunale.
3. L'ingresso del pubblico è consentito fino a 20 minuti prima della chiusura prevista.
4. Il pubblico dovrà immediatamente uscire al suono di sirena e/o su richiesta verbale, del personale addetto o dalle forze dell'ordine, in caso di avvertite condizioni di pericolo per gli utenti.

ARTICOLO 50

Condizioni per l'ingresso al Civico Cimitero

1. È vietato l'ingresso al Civico Cimitero:
 - ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - a chiunque volesse introdurre cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
2. È consentito l'ingresso ai cani di qualsiasi taglia esclusivamente se muniti di museruola e condotti al guinzaglio. Il detentore dell'animale deve avere con sé idoneo kit per raccolta deiezioni e bottiglia d'acqua per lavare eventuali minzioni dell'animale.
3. È consentito l'ingresso ai gatti purché restino nel trasportino.

ARTICOLO 51

Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Carta Costituzionale.

2. Le celebrazioni che possono dare luogo a consistente affluenza di pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

ARTICOLO 52

Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dell'area pedonale del cimitero, ad eccezione dei casi previsti con apposita ordinanza.
2. È vietato il transito di biciclette o altri velocipedi nell'area pedonale.
3. È consentito esclusivamente nell'area carrabile, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, il transito di veicoli privati con persone che dimostrino di aver superato **anni 70** di età;

ARTICOLO 53

Disposizioni speciali

1. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso;
2. È consentita la collocazione di oggetti artistici, vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari purché non eccedano dallo spazio antistante del loculo stesso;
3. Sono vietati tutti i sottovasi. Nei vasi con fiori freschi deve essere introdotta apposita spugna idrofila idonea ad evitare proliferazione batterica e sviluppo di zanzare, mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi devono essere riempiti di sabbia;
5. Non è consentito l'utilizzo delle fontanelle a scopo lavaggio ed è vietato lasciare rifiuti all'interno delle stesse.
6. Nessun lavoro (edilizio, tecnologico, di giardinaggio, ecc...) può essere eseguito all'interno del Civico Cimitero senza la prevista procedura autorizzativa.
7. Nel Civico Cimitero è proibito ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie è vietato:
 - A) camminare sui luoghi delle sepolture;
 - B) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - C) nutrire gli uccelli;
 - D) rimuovere e/o portare fuori dal cimitero cose di qualsiasi natura, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato;
 - E) effettuare l'accattonaggio e la questua;
 - F) bivaccare o accamparsi;
 - G) effettuare qualsiasi ripresa, filmata o fotografata, senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteriale;
 - H) affiggere manifesti e/o tabelle di ogni genere ad eccezione di quelle relative alle aree di cantiere;
 - I) distribuire e/o esporre materiale pubblicitario e/o per offerta di beni e servizi;
 - J) la messa a dimora di alberi e piante di qualsiasi tipo ad eccezione delle piantine messe a dimora nelle fioriere autorizzate per i sepolcri privati;
 - K) far circolare animali da compagnia senza guinzaglio e/o non ripulire eventuali deiezioni;
 - L) stare all'interno del cimitero oltre l'orario di chiusura oppure dopo aver ricevuto ordine di uscire;

ARTICOLO 54

Disposizioni particolari per il personale

1. Al Civico Cimitero sono addetti gli impiegati e salariati con le attribuzioni previste per ogni categoria di dipendenti dal Regolamento Generale per il Personale degli Uffici e dei Servizi facente capo all'Ufficio Cimitero e/o ditta appaltatrice.
2. È assolutamente vietato al personale addetto assumere incarichi ed assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi e/o partecipare direttamente o indirettamente ad imprese e società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre o cimiteriale. Altresì per il personale cimiteriale è vietato chiedere o ricevere omaggi/regali di qualsiasi genere fatti salvi i limiti espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di prevenzione di fenomeni corruttivi.
3. Il personale addetto ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ed alle forze di polizia eventuali violazioni al presente regolamento e/o irregolarità riscontrate in ambito cimiteriale nonché situazioni di pericolo accertate.

CAPO IX NORME TECNICHE

ARTICOLO 55

Lapide

1. Per i loculi costruiti dall'amministrazione è prevista la chiusura con mattoni pieni, camera d'aria e lapide in marmo il cui filo esterno deve risultare arretrato di almeno cm. 15 rispetto al filo della struttura. È consentita diversa chiusura come stabilito dalla normativa vigente.
2. Sono escluse ulteriori chiusure con sportelli di vetro e simili come pure l'oggetto oltre il filo della struttura per mensole porta-oggetti.
3. È ammesso l'uso di materiali lapidei di ogni genere e colore, come pure l'ornamentazione con vasi per fiori recisi e lampade perpetue oltre a manufatti artistici o d'affezione.
4. Le dimensioni delle lapidi e relative cornici sono stabilite da apposite disposizioni del Responsabile del Servizio Cimiteriale in base alle misure dei loculi.
5. È vietato applicare alle lapidi mensole o davanzali sporgenti.
6. Le lapidi dovranno essere installate entro mesi 6 dalla tumulazione dandone comunicazione preventiva all'Ufficio Cimitero.
7. Le lapidi per loculi possono portare riferimenti relativi alla denominazione della ditta costruttrice purché mediante una sola incisione sulla cornice con ingombro massimo di cm 7,00 x 2,00.
8. Le Lapidi che non rispettano le disposizioni previste saranno rimosse d'Ufficio a cura del personale addetto e riconsegnate al concessionario previo pagamento della sanzione e senza pretendere alcunché per eventuali danneggiamenti derivati dalla disinstallazione dell'opera.

ARTICOLO 56

Epigrafi

1. Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:
 - ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali decorose espressioni brevi.
 - le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana con carattere leggibile;
2. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano e dovranno essere preventivamente sottoposte all'Ufficio Cimitero;

ARTICOLO 57

Segno funerario

1. L'apposizione del segno funerario deve essere autorizzata dall'Ufficio Cimiteriale su istanza da parte del richiedente della sepoltura o suo erede.
2. Il segno funerario da apporre sulla sepoltura nei campi di inumazione e comuni deve essere costruito in materiale lapideo di ogni genere e colore, secondo le indicazioni dell'Amm.ne, riportate sugli stampati, costituiti dalle tre tipologie **allegate in calce con le lettere A, B, C (allegati 1-2-3)** con cigliatura o catenelle.
3. Il segno funerario deve avere altezza di cm. 90 per gli adulti come per i fanciulli.
4. Le croci di pietra devono avere lo spessore di cm. 3 se di un solo pezzo e di cm. 4 se di due pezzi. Quelle formate di due pezzi devono avere doppia incassatura all'incrocio del braccio e i pezzi assicurati con lapidina centrale, fissata con due perni di ottone.
5. Le iscrizioni sulle croci formate di un solo pezzo possono essere incise sul braccio se di marmo, se di altre pietre devono essere apposte su targhe di ottone o di zinco.
6. I segni funerari possono avere un basamento marmoreo, e potranno rappresentare altri simboli religiosi, purché aventi dimensioni identiche a quelle di cui **allegati 1-2-3**.
7. I segni funerari possono essere sovrapposti a lastre di pietra nella misura massima di cm. 80 per ogni lato eventualmente poggiate su sottogradi dell'altezza massima di cm. 15 complessiva. Può altresì essere consentita una recinzione ottenuta con catenelle di metallo fermate a pilastri in pietra di altezza non eccedente di cm. 30 e comunque il complesso della sepoltura non deve superare e non deve essere inferiore ai cm. 90 di norma comune. In sostituzione dei pilastri e catenelle è consentito porre in opera cigliatura marmorea a perimetro della fossa come da allegati (1-2-3).
8. I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento, e comunque non superare l'altezza dei segni funerari.
9. Sui segni funerari, deve essere specificata l'indicazione del riquadro, della fila e della fossa corrispondenti a quelli assegnati alla salma all'atto dell'inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e in numeri di altezza non maggiore di cm. 1.
10. I segni funerari, possono portare riferimenti relativi alla denominazione della ditta costruttrice purché mediante una sola incisione sul lato destro con ingombro massimo di cm 7,00 x 2,00.
11. La posa in opera dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita dopo 6 mesi dall'inumazione del feretro.
12. I segni funerari che non rispettano le disposizioni previste saranno rimossi d'Ufficio a cura del personale addetto e riconsegnate al concessionario previo pagamento della sanzione e senza pretendere alcunché per eventuali danneggiamenti derivati dalla disinstallazione dell'opera.

ARTICOLO 58

Progettazione sepolcro privato

1. Per la nuova costruzione di sepolcro privato in area assegnata dal Comune, il concessionario deve ottenere apposito titolo abilitativo edilizio presentando allo SUE la seguente documentazione minima:
 - a) Elaborato grafico architettonico redatto da tecnico abilitato con inserimento dei seguenti elementi:
 - estratto planimetrico scala 1:500 del Piano Regolatore Cimiteriale vigente in cui è individuata l'area interessata all'intervento.
 - estratto aerofotogrammetrico scala 1:2000 in cui è individuata l'area interessata all'intervento.
 - estratto P.T.P.R. vigente in cui è individuata l'area interessata all'intervento;

- planimetria ante operam dell'area in scala 1:25 indicante: quote di campagna, distacchi da manufatti, strade, alberi, recinzioni.
 - planimetria fondazioni e coperture in scala da indicare;
 - planimetria piano terra (in caso di costruzione cappella gentilizia) scala da indicare;
 - prospetti frontale, retro e laterali in scala da indicare;
 - sezione trasversale e longitudinale in scala da indicare;
 - eventuali particolari architettonici e costruttivi in scala da indicare.
- il tutto dovrà essere redatto con quote e misure riportate nel grafico.

b) Relazione tecnica esaustiva dell'intervento proposto contenente la specificazione dei materiali da usarsi, i criteri costruttivi previsti ed ogni altro elemento utile per la descrizione dell'opera;

c) Nulla osta ex genio civile, normativa antisismica vigente;

d) Attestazione versamento eventuali oneri deliberati;

e) Autocertificazione del progettista, sostitutiva del parere ASL, sul rispetto dei requisiti igienico sanitari dell'opera;

f) Perizia asseverata con il calcolo del costo di costruzione;

g) Eventuali altri pareri previsti dalla normativa vigente;

L'Ufficio Tecnico è responsabile delle Istanze e l'Ufficio Cimiteriale fornisce parere istruttorio di competenza in merito alla compatibilità della progettazione ai regolamenti cimiteriali vigenti.

ARTICOLO 59

Costruzione sepolcro privato

1. La consegna dell'area per edificare il sepolcro avviene successivamente al titolo abilitativo edilizio e previa specifica domanda del Direttore dei lavori. L'Ufficio Tecnico provvederà tramite specifici verbali alla consegna del lotto ed alla autorizzazione dell'inizio lavori previo il controllo dei fili fissi del lotto e delle quote del piano di campagna.

2. Il sepolcro privato deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme e deve avere adeguato spazio di manovra per la tumulazione dei feretri.

3. Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a mt 3,5. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà arrivare a mt 1,00 di distacco dal livello della massima piena della falda freatica.

4. Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi o nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune. L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'Ufficio Tecnico Comunale sospendendo senz'altro ogni lavoro in luogo, fino a quando l'Ufficio predetto non ne abbia autorizzato la prosecuzione. La ditta esecutrice è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificano per colpa sua o dei suoi dipendenti.

5. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dal Custode del Cimitero o dall'Ufficio Cimiteriale il quale, in caso di necessità, può disporre il trasferimento dei materiali stessi in altra area corrispondente. Sarà proceduto d'Ufficio a spese dell'esecutore il trasferimento dei materiali quando egli non abbia provveduto nel termine prefissatogli.

6. Il procedimento amministrativo di costruzione del sepolcro privato dovrà rispettare le prescrizioni del titolo abilitativo edilizio nonché tutte le norme vigenti in materia di procedimento edilizio.

ARTICOLO 60

Ultimazione lavori sepolcro privato

1. Ultimato il sepolcro il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio Cimitero il fine lavori unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione redatta dal direttore dei lavori con la quale è certificata la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato e la dichiarazione sostitutiva del parere ASL, sul rispetto dei requisiti igienico sanitari dell'opera;
- b) collaudo statico delle opere strutturali.
2. La tumulazione nel sepolcro è consentita solo dopo l'ultimazione lavori e previa verifica, da parte dell'Ufficio Cimitero, della documentazione prevista.

ARTICOLO 61

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario di sepolcro privato dovrà comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio Cimiteriale eventuali interventi di manutenzione ordinaria da realizzarsi sull'immobile. Potrà giovare di ditte artigiane a sua scelta per manutenzione che comportino solamente sostituzione di vetri, fregi, e singole lastre di marmo e che non comportino l'uso di ponteggi, previa comunicazione degli estremi della ditta scelta e degli operatori, all'Ufficio Cimiteriale.
2. Per altre tipologie di interventi edilizi di manutenzione, così definiti dalla normativa tecnica vigente, valgono le norme di cui al regolamento per le autorizzazioni alle ditte e l'acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio.

ARTICOLO 62

Cappelle costruite dall'Amministrazione

1. Per le cappelle costruite dall'Amm.ne nell'edificio lineare denominato "H", si vedano i progetti guida di completamento eseguiti a cura dell'Amministrazione stessa (**allegato n. 4**).
2. In particolare lo schema di completamento delle cappelle deve prevedere un rivestimento in pietra di taglio (graniti- marmi- travertino- peperino) anche se, la sistemazione descritta in progetto è indicativa.
3. Per le pavimentazioni si possono utilizzare, oltre i marmi, i cubetti di porfido e/o carrara semplici o disegnati.
4. È ammesso il rivestimento interno con adeguato spessore di intonaco colorato e/o cortina.
5. I cancelli sono sempre in ferro lavorato a piacere, di altezza non inferiore a metri 1,20.
6. Resta a carico del concessionario ogni intervento di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

ARTICOLO 63

Cappella Gentilizia

1. Nel Civico Cimitero la cappella gentilizia costruita dai concessionari per sepolture private familiari è edificata per ospitare:
- Feretri in numero massimo di 14;
 - Cassette resti mortali e/o urne cinerarie in numero massimo di 8.
2. Per quanto attiene la cappella gentilizia prevista nell'area assegnata in concessione, si dovrà presentare all'Ufficio Comunale preposto un progetto come specificato nella normativa rispettando la tipologia edilizia di cui all'**allegato n. 5** e che tenga conto delle seguenti prescrizioni:
- a) nel rispetto dei fili fissi indicati, la costruzione dovrà avere un'area di ingombro non superiore a mt. 3,30 x 3,30, un'altezza non superiore a mt. 3,50 alla gronda, copertura a tetto eseguita in tegole e coppi alla romana a due o quattro falde, eventuali cornici o fasce non dovranno superare i cm. 20 in modo da non coprire la vista delle tegole;
- b) il piano di calpestio deve essere posto a quota cm + 0,15 dalla quota di campagna stabilita;
- c) i materiali di rivestimento sia interno che esterno dovranno essere scelti nel novero del seguente elenco:
- intonaco nei colori: bianco, giallo ocre, rosso laterizio, arancio, marrone, avorio, grigio chiaro, nero.

- cortina di mattoni f.v. o rivestimento a cortina in qualsiasi colore a disposizione, nei colori citati per gli intonaci.
 - Lastra di travertino trattato secondo le varie lavorazioni liscio, martellinato, bucciardato, gradinato scalpellato.
 - Lastre di peperino trattato secondo le varie lavorazioni come anzidetto.
 - Uso di marmi colorati per rivestimenti interni finiture lavorate a piacere.
 - Uso di cemento armato a faccia vista.
 - Uso dei pannelli vetrati anche multicolori lavorati a piacere solo sulla facciata d'ingresso.
 - Uso misto di materiali.
- d) Per gli infissi si raccomanda l'uso di ferro o alluminio verniciati nei colori indicati per gli intonaci e comunque si impone di arretrare di almeno cm. 15 rispetto al filo esterno degli edifici il finito degli infissi stessi.
- e) Le finestre sono consentite nel numero massimo di due. Possono essere installate sui lati diversi dal lato ingresso e dovranno avere una superficie vetrata di massimo mq 0,90 cadauna. Sono altresì vietate finestre ad angolo.
- f) La porta di accesso alla cappella gentilizia dovrà avere una luce netta di mt. 1,00 e una altezza di mt. 2,30.
3. Per la costruzione di cappella gentilizia l'area non devono essere: superiore a mt 3,50 x 3,50 ed inferiore a mt. 3,30 X 3,30.
4. Le costruzioni di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale (ove realizzabile) che nel manufatto soprastante.

ARTICOLO 64

Tomba a terra

1. Nel Civico Cimitero la tomba a terra costruita dai concessionari per sepolture private familiari è edificata per ospitare:
- Feretri in numero massimo di 8;
 - Cassette resti mortali e/o urne cinerarie in numero massimo di 8.
2. Per quanto attiene la tomba a terra prevista nell'area assegnata in concessione, si dovrà presentare all'Ufficio Comunale preposto un progetto come specificato nella normativa rispettando la tipologia edilizia di cui all'**allegato n. 6 o 7** e che tenga conto delle seguenti prescrizioni:
- a) Ingombro della camera sepolcrale mt. 3,30 X 3,30 (**vedi allegato n.6**) per la tomba posta sotto il muro di cinta e nel riquadro "O". L'edicola esterna dovrà avere un ingombro massimo pari a mt. 1,60 x 0,70 x h. 2,00.
- b) Ingombro della camera sepolcrale mt. 2,80 X 2,80 (**vedi allegato 7**) per quelle poste all'interno dei riquadri contraddistinti con le lettere dell'alfabeto. L'edicola esterna dovrà avere un ingombro massimo pari a mt. 2,00 X 0,70 X h. 0,70.
- c) Il piano di calpestio della tomba deve essere posto a quota cm + 0,15 dal ciglio di delimitazione del marciapiede esterno.
- d) L'accesso alla camera sepolcrale deve essere chiuso da una pietra tombale.
- e) I materiali per la realizzazione sia del telaio che della pietra tombale (in sol pezzo) sono in marmo granito oppure in travertino o in peperino secondo le varie lavorazioni liscio, martellinato, bucciardato.
- f) Il telaio di appoggio alla pietra tombale deve essere in cemento armato gettato in opera contemporaneamente con il solaio in modo da costituire unico elemento.
- g) Le scritte possono essere scolpite in metallo applicato e così altri disegni e decorazioni.
- h) Sono ammessi vasi per fiori recisi e la sistemazione di piante ornamentali in vaso interrato intorno alla lastra tombale purché non risultino di ingombro al passaggio, e comunque asportabili.

ARTICOLO 65

Cappella costruita da enti civili o religiosi

1. Nel Civico Cimitero la cappella gentilizia costruita da Enti per sepolture private è edificata per ospitare:

- Feretri in numero massimo di 28;
- Cassette resti mortali e/o urne cinerarie in numero massimo di 16.

2. Per quanto attiene la cappella gentilizia prevista nell'area assegnata in concessione, si dovrà presentare all'Ufficio Comunale preposto un progetto come specificato nella normativa rispettando le seguenti prescrizioni:

a) nel rispetto dei fili fissi indicati, la costruzione dovrà avere un'area di ingombro non superiore a mt. 3,30 x 6,60, un'altezza non superiore a mt. 3,50 alla gronda e mt 4,50 al colmo, copertura a tetto eseguita in tegole e coppi alla romana a due o quattro falde, eventuali cornici o fasce non dovranno superare i cm. 20 in modo da non coprire la vista delle tegole;

b) ulteriori prescrizioni regolate da apposita convenzione.

CAPO X

AUTORIZZAZIONI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 66

Esecuzione lavori privati

1. Per l'esecuzione di lavori edili che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Le ditte private non possono essere ammesse ad eseguire lavori se prima non hanno ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali.

3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 67

Autorizzazione alle imprese operanti

1. Le imprese potranno ottenere le seguenti tipologie di autorizzazione per eseguire i lavori:

A) Costruzione completa e manutenzione straordinaria di sepolcri privati (per ditte che abbiano come oggetto sociale la possibilità di eseguire lavori edili cimiteriali).

B) Rifiniture marmoree di cappelle costruite dall'Amministrazione Comunale di sepolcri privati costruiti da ditte autorizzate e di apposizione di segni funerari presso il campo di inumazione (per ditte che abbiano come oggetto sociale la possibilità di eseguire lavori marmorei).

C) Apposizione lapidi presso i loculi (per ditte che abbiano come oggetto sociale la possibilità di eseguire lavori marmorei).

2. Il rilascio dell'autorizzazione alle ditte per eseguire lavori all'interno del Cimitero Comunale è regolato dalle seguenti disposizioni: il rappresentante legale della ditta dovrà presentare istanza redatta in carta bollata al Responsabile del Servizio Cimiteriale corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 con allegata fotocopia del documento del dichiarante amministratore della società, dalla quale risulti il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

- Polizza assicurativa, con attestazione di validità, avente massimali non inferiori a € 1.000.000 per eventuali danni alle persone e/o cose all'interno del Cimitero.

- Elenco personale lavorativo e copia libro matricola.

- Versamento una tantum di cauzione (tariffa applicata solo per tipologia C) restituibile nel caso di revoca dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione ha la durata massima di due anni con scadenza comune al 31 gennaio degli anni pari.
4. L'autorizzazione è subordinata alla validità dei requisiti ed al buon andamento dei lavori e pertanto soggetta a sospensione in caso di violazione alle disposizioni vigenti definite dalle leggi nazionali, regionali e dai regolamenti comunali.
5. Le ditte autorizzate sono inserite in apposito elenco aggiornato a disposizione presso gli Uffici dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 68

Disposizioni per le imprese operanti al cimitero

1. Nella costruzione di sepolcro privato l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio di cantiere assegnato. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati. L'impresa non può esercitare attività di laboratorio all'interno del Civico Cimitero né, su di esso può costruire baracche e simili fatti salvi gli apprestamenti di cantiere ai fini della sicurezza sul lavoro su area indicata dall'Ufficio Cimitero.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi entro 24 ore e trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve immediatamente ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi del Codice civile vigente. È fatto divieto assoluto di deposito di materiale, di scavo e rifiuto all'interno dell'area cimiteriale.
3. È vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per il taglio di pietre, di mezzi rumorosi, lo sgrassamento dei materiali nonché il lavaggio delle attrezzature.
4. È vietato il rimessaggio dei mezzi meccanici all'interno del Civico Cimitero;
5. È consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.
6. È tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza nel luogo di deposito assegnato, del quantitativo dei materiali stessi necessario per il riempimento. In ogni caso lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.
7. Ultimati i lavori, tutti gli equipaggiamenti utilizzati debbono essere asportati entro sette giorni.
8. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e scarico. Tali operazioni sono consentite durante l'orario di lavoro e dovranno essere sospese su semplice disposizione motivata del personale comunale.
9. I lavori nell'interno del cimitero da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero e nei soli giorni feriali.
10. Tutti i lavoratori che operano all'interno del Cimitero debbono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di lavoro ed adottare tutte le misure di sicurezza a salvaguardia della propria ed altrui incolumità.
11. Le ditte che non dovessero ottemperare alle presenti norme, fatto salvo più grave reato, saranno soggette alle sanzioni previste in materia edilizia e saranno sottoposte a revoca dell'autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del cimitero o a sospensione da 2 mesi a 2 anni.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 69

Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di Legge in materia.

ARTICOLO 70

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta, salvo diversa disposizione di legge, alla sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art 7bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

2. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 71

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 72

Abrogazione e periodo transitorio

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono, pertanto, intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia o con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere amministrativo, tecnico o igienico-sanitario, previste in altre norme regolamentari.

3. I procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono subordinati alla precedente regolamentazione.

ARTICOLO 73





Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)

SEGNO FUNERARIO TIPOLOGIA "A"



Allegato n. 1





Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)

SEGNO FUNERARIO TIPOLOGIA "B"

Allegato n. 2



RAPP. 1:20





RAPP. 1:20



Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)

SEGNO FUNERARIO TIPOLOGIA "C"

Allegato n. 3





RAPP. 1:20



RAPP. 1:20


Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)

Allegato n. 4




Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)


Allegato n. 5




PIANTA INTERRATO




PIANTA FUORI TERRA



PIANTA COPERTURA




SEZIONE




PROSPETTO

Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)


Allegato n. 6



PIANTA INTERRATO




PIANTA FUORI TERRA




SEZIONE

Comune di Ciampino
(Prov. di Roma)


Allegato n. 7



PIANTA INTERRATO



PIANTA FUORI TERRA



SEZIONE